



CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente Responsabile
Com.te Commiss. Capo Armando Stefanutto

Ufficio DEPENALIZZAZIONE-PESCA-C.P.P.A. AFFARI GENERALI

Responsabile C.te Comm. Capo A. Stefanutto
Tel. 0421/219329
e-mail depenalizzazione@comune.caorle.ve.it
Istruttoria a cura di: Istr. Amm. Gianluca David

Ordinanza n. 446

ORDINANZA

(Divieto temporaneo di caccia)

IL SINDACO

Premesso che con D.G.R. n. 2141 del 14.07.2009 la Giunta Regionale ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2009/2010, stabilendo, tra l'altro, come data di apertura generale il 20 settembre 2009, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio". Con il medesimo atto stabiliva, inoltre, la preapertura per alcune specie di fauna selvatica nei giorni 2, 3, 5, 6, 12, 13, e 19 settembre 2009;

Rilevato che durante il mese di settembre, essendo la stagione turistico-balneare ancora in essere, tutto il territorio del Comune di Caorle risulta frequentato da numerosi turisti che, usualmente, effettuano escursioni nelle zone agresti, vallive e nei canali lagunari;

Considerato, inoltre, che nel periodo interessato i numerosi canali lagunari che contraddistinguono il territorio comunale di Caorle ed i percorsi cicloturistici, risultano massicciamente frequentati da natanti da diporto e da cicloamatori;

Ritenuto possibile il verificarsi di situazioni di grave pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità pubblica derivanti dalla contemporaneità delle predette attività di svago con l'attività venatoria;

Rilevata pertanto la necessità di porre in essere tutte quelle iniziative ed accorgimenti atti a prevenire tali eventualità;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL);

ORDINA

E' VIETATO l'esercizio dell'attività venatoria nell'intero territorio del Comune di Caorle nel periodo dall'01.09.2009 al 19.09.2009 compreso.

Le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

che il presente provvedimento sia inviato, ciascuno per quanto di competenza, a:

- Regione del Veneto – Direzione Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo
- Provincia di Venezia – Ufficio Caccia
- Provincia di Venezia – Polizia Provinciale
- Comando Stazione Carabinieri - Caorle
- Comando Tenenza Guardia di Finanza - Caorle

- Comando Corpo Polizia Municipale di Caorle
- Corpo Forestale dello Stato - Portogruaro
- Ambito Territoriale di Caccia n. 1 – Portogruaro

e sia adeguatamente pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e presso le Delegazioni Comunali di San Giorgio di Livenza e Castello di Brussa.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Caorle lì, 18 Ago 2009

IL SINDACO
f.to Marco SARTO